

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Al Socio Unico della
Napoli Holding S.r.l.**

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Napoli Holding S.r.l. (di seguito anche "Società") costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze significative sulla continuità aziendale descritte nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della presente relazione.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Incertezze significative sulla continuità aziendale

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 presenta una significativa perdita d'esercizio pari ad Euro 8.678 mila riconducibile principalmente alla rilevazione di una svalutazione di partecipazione per Euro 9.952 mila, che riduce il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2017 ad Euro 4.201 mila. Tale importo, oltre a far ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2482 del codice civile, assume profili di criticità in ragione della sua esiguità per l'attività svolta dalla Società.

L'Amministratore Unico evidenzia che la capacità della Società di operare nel prevedibile futuro è subordinata ad alcuni rilevanti presupposti essenziali che risiedono nella positiva definizione della procedura concorsuale che vede coinvolta l'unica società controllata, la Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. Secondo quanto riferisce l'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione, tenuto conto della situazione di grave crisi in cui versa, in data 22 dicembre 2017 la società controllata ha presentato presso il Tribunale di Napoli istanza di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., con riserva di successivo deposito del piano concordatario e di tutta la documentazione prevista dalla citata legge fallimentare. A seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale di Napoli di tale istanza, in data 3 luglio 2018 la società controllata ha depositato il ricorso per l'ammissione a tale procedura concorsuale, corredato del relativo piano concordatario. In data 5 dicembre 2018, lo stesso Tribunale di Napoli, con proprio decreto, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., fissando alla data del 28 marzo 2019 l'udienza dei creditori per la votazione della proposta di concordato, udienza poi prorogata alla data del 2 luglio 2019.

Nell'ambito della descritta procedura concorsuale, l'Amministratore Unico evidenzia che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano della società controllata, redatto con il supporto di un consulente esterno, oltre alla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state oggetto di attestazione ex art. 161, comma terzo, L.F., da parte del professionista incaricato. Tale piano prevede un'ipotesi di continuità diretta dell'attività caratteristica della società controllata fino alla scadenza dei contratti di servizio, confermando la gestione *in-house* del trasporto su gomma e su ferro da parte del Comune di

Napoli, ed il miglior realizzo degli *asset* che non sono direttamente funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale.

Nella delineata situazione, tenuto conto della grave crisi in cui versa la società controllata, l'Amministratore Unico informa di aver predisposto il bilancio d'esercizio con criteri di funzionamento, adottando tuttavia le cautele valutative che la situazione di crisi impone. Con riferimento a ciò, l'Amministratore Unico evidenzia che la capacità della Società di operare nel prevedibile futuro è subordinata ad alcuni rilevanti presupposti essenziali che risiedono nella positiva definizione della citata procedura concorsuale che vede coinvolta la società controllata e nella realizzazione delle azioni e delle ipotesi utilizzate alla base del summenzionato piano, che risultano connessi ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della Società e della società controllata. L'Amministratore Unico informa, infine, che il venir meno del presupposto della continuità aziendale potrebbe comportare la mancata realizzabilità delle attività iscritte e/o l'insorgere di passività non riflesse nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Quanto sopra descritto, e segnatamente i) le condizioni finanziarie e patrimoniali della Società, ii) le incertezze legate agli esiti della procedura concorsuale avviata dalla società controllata, evidenzia l'esistenza di molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio della Società.

Altri aspetti

Con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, abbiamo emesso la nostra relazione in data 1 aprile 2019, ove non siamo stati in grado di esprimere un giudizio su tale bilancio a causa delle significative incertezze descritte nel paragrafo "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*".

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare le nostre conclusioni. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, l'eventuale esistenza di incertezze significative riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

L'Amministratore Unico della Napoli Holding S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Napoli Holding S.r.l. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Napoli Holding S.r.l. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Napoli Holding S.r.l. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Mariano Bruno
Socio

Napoli, 28 giugno 2019